



# "Chiarimenti"

**Registro di Sistema Bando:** PI089753-23    **Scadenza:**

## Oggetto

Servizio di somministrazione di lavoro interinale - inquadramento "area degli assistenti" (ex cat. C) - per il periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi

## Quesiti

Operatore Economico	Quesito	Risposta	Allegato
MANPOWER SRL tel.02230031 fax 02230035333 ufficio.gare@manpower.it	Si prende atto di quanto richiesto dall'art. 4 Capitolato che prevede che i lavoratori somministrati non abbiano a proprio carico procedimenti penali pendenti o in corso, si chiede cortese conferma che sia sufficiente l'autodichiarazione del lavoratore somministrato considerato il tema particolarmente delicato per diversi profili, da quello attinente alla tutela di dati personali (privacy), a quello inerente i limiti in capo al datore di lavoro rispetto alle indagini sui lavoratori/candidati.	si conferma che è necessario richiedere autocertificazione dell'insussistenza di condanne che riguardino fattispecie penalmente rilevanti che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione	
MANPOWER SRL tel.02230031 fax 02230035333 ufficio.gare@manpower.it	si formulano i seguenti chiarimenti. 1 - Sulla salute e sicurezza - Si chiede cortese conferma che saranno a carico dell'aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria, come anche previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le relative responsabilità. 2 - Sull'interruzione del Contratto - si chiede conferma che in caso di interruzione/risoluzione della missione al di fuori delle ipotesi ivi indicate in detti articoli (quindi anche nelle varie ipotesi di risoluzione e recesso contrattuale previste da Legge di gara), i contratti di somministrazione di lavoro si concluderanno comunque alla loro scadenza naturale o comunque verranno regolarmente retribuite le relative prestazioni. 3 - Sulla Polizza RCT. - In merito alla polizza assicurativa citata all'art. 16 schema contratto, si chiede conferma che verrà rispettato il disposto normativo inderogabile previsto dall'art. 35, co. 7, del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui L'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni, come autorevolmente sancito anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9 del 01.08.2007 dove si prevede che, conseguentemente, "deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione...poiché la responsabilità civile è in capo all'utilizzatore che avvalendosi della prestazione del lavoratore deve considerarsi "datore di lavoro sostanziale". Ne consegue che il Somministratore può essere ritenuto responsabile nei confronti dell'Utilizzatore e dei terzi solo ed esclusivamente per i danni diretti cagionati dal proprio personale diretto nell'esecuzione delle	1 - Si conferma 2 - Si conferma 3 - Si conferma 4 - Oltre le 25 pagine previste per la relazione tecnica possono essere allegati solamente C.V.- ogni altra documentazione tecnica deve essere ricompresa nelle 25 pagine previste 5 - Si conferma	

	<p>prestazioni di propria competenza e nei limiti dei massimali di polizza.</p> <p>4 - Sugli allegati alla relazione tecnica - Si richiede se sussista la possibilità di accludere alla relazione tecnica eventuali allegati di approfondimento, ad esempio i curricula vitae delle risorse dedicate alla gestione del servizio richiesto e catalogo dei corsi di formazione, senza che tali allegati vengano conteggiati nel numero massimo di 25 facciate</p> <p>5 - Sui costi della manodopera ed oneri aziendali salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - Si chiede cortese conferma che sia nell'allegato 6 sia a portale debba essere indicato in valore assoluto l'importo semestrale complessivo dei suddetti oneri, come previsto anche per l'Offerta Economica (Offerta TOTALE per 30.886 ore).</p>		
<p>Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.a. tel.0112359499 fax 0112487535 ufficio.gare@synergie-italia.it</p>	<p>Con riferimento all'art. 16 del Disciplinare di Gara:</p> <p>1. Si chiede conferma che eventuale copertina e indice della Relazione Tecnica possano essere esclusi dal computo delle pagine concesse (massimo 25);</p> <p>2. Si chiede conferma che il termine "pagine" sia equivalente a "facciate";</p> <p>3. Si chiede se possano essere forniti allegati alla Relazione Tecnica, oltre le 25 pagine previste, quali ad esempio curricula team dedicato, e/o eventuali schede esplicative di servizi proposti;</p> <p>4. Si chiede conferma che sia possibile inserire all'interno della Relazione Tecnica infografiche e tabelle con carattere Arial la cui dimensione è inferiore a 11, pur garantendo la leggibilità delle stesse;</p> <p>5. Si chiede conferma se per "Distinta riepilogativa dei documenti presentati" si intenda il Modello di Offerta Tecnica (Allegato 5) debitamente compilato e sottoscritto oppure una mera autodichiarazione che elenchi tutti i documenti appartenenti alla OFFERTA TECNICA (Relazione Tecnica + eventuali allegati + eventuali Curricula).</p>	<p>1. Si conferma che copertina e indice della relazione tecnica sono esclusi dal computo delle pagine</p> <p>2. Si conferma che per "pagine" si intende facciate</p> <p>3. Oltre le 25 pagine previste per la relazione tecnica possono essere allegati solamente C.V. - ogni altra documentazione tecnica deve essere ricompresa nelle 25 pagine previste</p> <p>4. Si conferma</p> <p>5. Trattasi di autodichiarazione che elenchi tutti i documenti appartenenti all'offerta tecnica</p>	
<p>GI GROUP SPA tel.02444111 fax 0287250408 ufficiogare@gigroup.com</p>	<p>Si richiedono i seguenti chiarimenti:</p> <p>1 - ART. 4 - Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. A tale scopo si chiede di specificare e di indicare il riferimento normativo che legittima l'APL a richiedere l'autocertificazione de qua ai candidati/lavoratori somministrati di confermare o specificare diversamente che le fattispecie penali rilevanti siano quelle che comportano il divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione.</p> <p>2 - ART. 7 - Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.</p> <p>3 - SCHEMA DI CONTRATTO - ART. 6 LETT. G E ART. 16 - Si chiede conferma che la clausola troverà applicazione nei limiti e alle condizioni</p>	<p>1 - si conferma che è necessario richiedere autocertificazione dell'insussistenza di condanne che riguardino fattispecie penalmente rilevanti che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione</p> <p>2 - si conferma</p> <p>3 - si conferma</p> <p>4 - si conferma</p> <p>5 - si conferma che si prenderà atto di quanto indicato per le eventuali modifiche allo schema di contratto all'art 22.</p> <p>6 - le spese per la registrazione del contratto verranno calcolate in base alle relative tariffe stabilite dall'Agenzia delle Entrate</p>	

	<p>previste dalla normativa di settore secondo cui la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007).</p> <p>4 - ART. 20 - Si chiede conferma che non sia applicabile alla presente fattispecie.</p> <p>5 - ART. 22 - Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede di uniformare la prescrizione alla normativa sopra delineata.</p> <p>6 - Si chiede a quanto ammontano le spese contrattuali.</p>		
<p>e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it</p>	<p>Si chiede se le assenze a vario titolo per legge retribuite ai lavoratori ( es. permessi di legge come il permesso per lutto, malattie, infortuni, ...) potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.</p>	<p>No, vengono rimborsati al costo sostenuto senza margine</p>	
<p>e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it</p>	<p>siamo a richiedere quali sono le mansioni prevalentemente svolte dalle risorse.</p>	<p>Come previsto dall'allegato A "Declaratoria delle aree e dei profili" del CCNL Comparto Sanità vigente, per l'area degli assistenti, assistenti amministrativi, le mansioni indicate sono le seguenti: "Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse - anche mediante l'ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca"</p>	
<p>Randstad Italia tel.02989871 fax 0298987716 tenderofficepa@randstad.it</p>	<p>1) Con riferimento all'allegato DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE si precisa che lo stesso risulta inconferente con il servizio di somministrazione di lavoro richiesto. Oltre al fatto che il servizio richiesto è un servizio di natura intellettuale, si precisa che non si tratta di appalto di servizi, istituito differente rispetto alla somministrazione di lavoro.: diversa è infatti posizione di un lavoratore in appalto da quella di un lavoratore somministrato in termini di a) direzione e controllo (nell'appalto è dell'appaltatore nella somministrazione di lavoro è dell'Utilizzatore e non dell'Apl ) e b) in termini di inserimento</p>	<p>1. Si conferma 2. Si conferma, purché i massimali per sinistro siano di importo pari o superiore a quanto richiesto negli atti di gara 3. Si conferma. 4. In data 10.07.2023 sono stati pubblicati il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico corretti dell'importo posto a base di gara e delle ore (erano presenti refusi di stampa). L'importo posto a base di gara è quello previsto sulla GUUE, GURI e sul sistema telematico STELLA</p>	

nell'organizzazione aziendale ( nell'appalto il lavoratore della ditta appaltatrice lavora nell'organizzazione dell'appaltatore anche presso terzi, nella somministrazione il lavoratore somministrato entra nell'organizzazione dell'utilizzatore ). Inoltre è l'utilizzatore a dover rendere noti i rischi presenti sul luogo di lavoro. Si chiede quindi conferma che l'aggiudicatario avrà solo un onere di presa visione delle eventuali informazioni ivi contenute senza alcun onere di redazione e validazione dello stesso

2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 24. DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO, ove si prevede che debba essere fornita "copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R.. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale, inclusa la responsabilità civile presso terzi, prestatori di lavoro e polizza incendi, con coperture e massimali non inferiori a € 1.500.000 per sinistro e per persona, che sono meglio specificate nello Schema di Contratto (Articolo 15 - Riservatezza) , cui si rinvia" si chiede di confermare che l'operatore aggiudicatario potrà presentare il solo certificato assicurativo, documento espressamente ricondotto nell'alveo dell'art. 1888, comma 2 del c.c. a mente del quale, ai fini della prova della polizza, l'assicuratore "è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto" ed è quindi sufficiente a garantire la controparte, posto che "il rilascio del certificato assicurativo impegna inderogabilmente l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio" (Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16952) e ancora "il rilascio del certificato di assicurazione, completo di tutte le indicazioni di legge, impegna inderogabilmente lo assicuratore nei confronti del terzo danneggiato in relazione al periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato pagato il premio" (Cass. Civ., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 7527). Si chiede inoltre di confermare che in virtù della previsione di cui all'art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15, la copertura debba intendersi per i soli danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non anche ai lavoratori somministrati.

3) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. 24. DOCUMENTI RICHIESTI AL FORNITORE AFFIDATARIO, ove si prevede che debba essere fornita 4) art. 22 dello Schema di Contratto e atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati, si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell'Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa utilizzatrice in cui si inserisce "nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo" di quest'ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell'impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del

5. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 13 - schema di contratto, la Stazione Appaltante valuterà eventuali modifiche coerentemente con i chiarimenti forniti in sede di gara nonché alla normativa vigente

Trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento". Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell'utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - <https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf> pag. 9 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni richiamate in quanto inerenti l'eventuale Nomina a responsabile dell'aggiudicatario

4) Con riferimento all'importo della gara si segnala un'incongruenza all'interno della documentazione di gara. Mentre infatti il disciplinare prevede, all'art. 3 che "L'appalto è costituito da 1 lotto, per un importo complessivo a base di gara di € 852.060,00, di cui € 75.772 di oneri di agenzia (esclusivamente a detto importo andrà applicata l'IVA), per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi." (per n. 37.886 ore/semestrali), il capitolato di gara prevede, all'art. 2 che L'importo stimato per il servizio previsto del presente appalto, per il periodo di 6 mesi, per un totale di 36.800 ore, ammonta ad € 900.000,00, di cui € 80.000,00 di oneri di agenzia inclusi (esclusivamente a detto importo andrà applicata l'IVA), per la durata di 6 mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

5) Si chiede conferma che, a seguito di aggiudicazione, sarà possibile la negoziazione delle clausole di contratto coerentemente con eventuali riscontri forniti ai chiarimenti presentati dagli operatori economico nonché alla normativa di settore.



# "Chiarimenti"

**Registro di Sistema Bando:** PI089753-23    **Scadenza:**

## Oggetto

Servizio di somministrazione di lavoro interinale - inquadramento "area degli assistenti" (ex cat. C) - per il periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi

## Quesiti

Operatore Economico	Quesito	Risposta	Allegato
e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it	l'importo a base di gara per 6 mesi è pari a € 852.060,00 di cui € 75.772,00 di oneri di agenzia - IVA esclusa? Perché nel capitolato invece viene riportato un importo di € 900.000,00 di cui 80.000,00 di oneri di agenzia inclusi - IVA esclusa.	Si comunica che in data odierna sono stati pubblicati il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico corretti dell'importo a base di gara e delle ore (erano presenti refusi di stampa). Gli importi corretti sono quelli indicati sul bando GUUE, GURI e STELLA	
e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it	Si chiede se le assenze a vario titolo (permessi per lutto, malattie, permessi elettorali, ...) potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria	No, vengono rimborsati al costo sostenuto senza margine	
e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it	le ore totali stimate sono 37.886 per 6 mesi come riportato nel Disciplinare o 30.886 come riportato nel modello offerta economica?	In data odierna sono stati pubblicati il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico corretti dell'importo a base di gara e delle ore (erano presenti refusi di stampa).	
e-work tel.02673381 fax gare@e-workspa.it	le risorse lavoreranno su 5 o 6 giorni a settimana?	Il personale, salvo diverse necessità che potrebbero sopraggiungere durante il corso dell'esecuzione del contratto, lavorerà su 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì)	
Umana S.p.A. tel.0412587311 fax 0412587411 ufficio.gare@umana.it	Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo - Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni, - La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori, - In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato), - La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In riferimento ai quesiti dal n. 1, n. 2 e n. 4, si rimanda integralmente a quanto previsto all'art. 33 del Disciplinare di Gara, rubricato "CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE", all'allegato "2.1 - Clausole Sociali" e, per l'individuazione del numero e dei vari profili ad oggi presenti , all'allegato "2.2 - Elenco personale" dello stesso Disciplinare di Gara;</li> <li>• per il quesito n. 3 si informa che il personale è assunto con contratto a tempo determinato;</li> <li>• per il quesito n. 5 si conferma che tale personale è idoneo alla mansione assegnata ed è già in possesso degli attestati di Formazione Generale Rischio Basso - D.Lgs 81/2008;</li> <li>• per il quesito n. 6 si informa che l'attuale fornitore è la società Randstad Italia</li> </ul>	

- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione

- L'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata". Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni